



# Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

## ORIGINALE

N. 67 del 05/07/2016

Titolo I - Classe 6

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI – PROCEDURE ED INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Il giorno 05/07/2016, alle ore 18:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
Posenato Alfredo	SINDACO	Presente
Ploia Davide	VICESINDACO	Presente
Magalini Anna	ASSESSORE	Presente
Gorgaini Guido	ASSESSORE	Presente
Maggi Marco	ASSESSORE	Presente
Rodella Marco	ASSESSORE	Presente
<b>Totale Presenti</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Totale Assenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Scibilia Graziella Patrizia -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - POSENATO ALFREDO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 158 DEL 17/06/2016

Settore Affari Generali e Personale

### OGGETTO:

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI – PROCEDURE ED INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n. 285;

**Vista** la Legge 30.03.2001 n. 130 relativa alla disciplina della pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, della dispersione delle ceneri;

**Preso atto** dei principi enunciati dai seguenti provvedimenti:

- Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Regolamento Regionale 06.02.2007, n. 1, di modifica al Regolamento n. 6/2004;
- Legge Regionale 30.12.2009, n. 33: “*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità*”;
- delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/1997, e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa all’approvazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, con particolare riferimento agli artt. 43 “Crematorio”, 44 “Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione” e 45 “Urne cinerarie”;

**Viste** le esigenze manifestate dai cittadini per l’affidamento o dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

**Ritenuto**, in attesa dell’emanazione della modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 130/2001, dettare, in via provvisoria e transitoria, prime disposizioni operative interne per l’applicazione delle nuove norme stabilite in materia di attività funebri e cimiteriali;

**Vista** la proposta alle data al presente atto;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

**Dato atto** che la proposta di deliberazione non necessita del parere contabile in quanto non prevede impegno di spesa e/o riduzione di entrata

Con voti .....

### DELIBERA



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 158 DEL 17/06/2016

Settore Affari Generali e Personale

1. **Di impartire**, mediante apposito Disciplinare, prime disposizioni operative interne in ordine ai requisiti e procedure dei servizi correlati all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sul territorio comunale;
2. **Di approvare** il Disciplinare sopra menzionato come allegato al presente atto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di dare atto** che la modulistica, prodotta in automatico dal programma informatico dello Stato civile, sarà pubblicata sul sito web del Comune di Castel Goffredo;
4. **Di comunicare** l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

\*\*\*\*\*

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Con voti .....

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini.

\*\*\*\*\*

#### Allegati:

- Disciplinare



*Comune di Castel Goffredo*  
*Provincia di Mantova*

---

---

**OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI – PROCEDURE ED INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

---

---

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA  
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 158 DEL 17/06/2016**

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Affari Generali e Personale certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE  
AFFARI GENERALI E PERSONALE

Mastroianni Giuseppina

---

---

*Documento firmato digitalmente.*



*Comune di Castel Goffredo*  
*Provincia di Mantova*

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Posenato Alfredo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Scibilia Graziella Patrizia

---

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Scibilia Graziella Patrizia

---

*Documento firmato digitalmente.*

Castel Goffredo, li 06/07/2016



# Comune di Castel Goffredo

## **Disciplinare per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri – procedure ed individuazione luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare, in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria previsto dall'art. 3, co. 1, della Legge 30.03.2001, n. 130, detta prime disposizioni operative interne in ordine ai requisiti e procedure dei servizi correlati all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sul territorio comunale, nell'ambito dei principi enunciati in materia di attività funebri e cimiteriali dalle fonti normative di cui al successivo art. 2.
2. Le disposizioni impartite con il presente disciplinare integrano e si armonizzano, in quanto compatibili, con le norme contenute nel "Regolamento di Polizia Mortuaria", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/1997, e s.m.i..

### **Art. 2 – Normativa di riferimento**

1. D.P.R. 10.09.1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"; L. 30.03.2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali; Regolamento Regionale 06.02.2007, n. 1 "Modifiche al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004"; L.R. 30.12.2009, n. 33 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";

### **Art. 3 – Conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 4 – Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere:
  - tumulate (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia, sepoltura privata);
  - inumate all'interno del cimitero quando le caratteristiche dell'urna lo consentano, in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
  - affidate ai familiari;
  - disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 10 e 11.
2. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione. Per la cremazione è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.



# Comune di Castel Goffredo

## **Art. 5 – Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile (1) o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà degli aventi titolo più uno).
2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche:
  - a) dall'esecutore testamentario;
  - b) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - c) dal tutore di minore o interdetto;
  - d) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), dal personale di Ditta esterna incaricata allo scopo dal Comune.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero comunale.
5. Il trasporto di urna cineraria contenente i residui della cremazione deve essere espressamente autorizzata e non è soggetta ad alcuna delle precauzioni igieniche sanitarie stabilite per il trasporto dei cadaveri.

## **Art. 6 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione, dell'affidamento e conservazione delle ceneri**

1. Il soggetto avente titolo, ai fini dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza al Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto affidatario dovrà dichiarare:
  - dati anagrafici e residenza;
  - dati anagrafici del defunto;
  - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
  - luogo di conservazione delle ceneri;
  - conoscenza della norma circa i reati derivanti dalla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
  - conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna nel cimitero comunale nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri;
  - consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
  - obbligo di informare l'Autorità Comunale della variazione di residenza;
  - l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  - la conservazione dell'urna contenente le ceneri in luogo stabile, confinato, delimitato, chiuso a vista o meno;
  - diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
  - la consapevolezza che l'urna non può essere consegnata o ceduta, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale;
  - conoscenza del veto di manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
  - il rispetto di eventuali precauzioni igienico-sanitarie.



# Comune di Castel Goffredo

3. La conservazione dell'urna ha luogo presso l'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale le ceneri saranno conservate.

## **Art. 7 - Autorizzazione alla consegna dell'urna contenente le ceneri**

1. Il Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Castel Goffredo, quale luogo di decesso o di tumulazione delle ceneri, rilascerà a colui che prende in consegna le ceneri apposita autorizzazione accompagnatoria.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto avente titolo, secondo modalità di cui all'art. 5 del presente disciplinare, dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento è presentato al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero sono tumulate le ceneri
3. L'autorizzazione è redatta in triplice copia: una è conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero in caso di ceneri già tumulate nel Comune in cui si trova il cimitero, una da chi prende in consegna l'urna.
4. Il trasporto delle ceneri presso l'abitazione del familiare è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso ovvero ove le ceneri risultano tumulate.

## **Art. 8 – Recesso dall'affidamento dell'urna contenente le ceneri – rinvenimento dell'urna contenente le ceneri**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri dovranno rendere apposita dichiarazione al Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi dovranno essere consegnate al Comune.

## **Art. 9 – Controlli**

1. L'Amministrazione Comunale, tramite personale appartenente al Settore della Polizia Locale, procede, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal richiedente.
2. In presenza di violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, il Responsabile della Polizia Locale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione rilasciata ed ordinare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri presso il cimitero comunale.

## **Art. 10 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto.
2. Le ceneri possono essere disperse nei luoghi previsti dalla legislazione vigente: in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, munite di apposita indicazione, (giardino della rimembranza – cinerario comune) o in natura o in aree private;
3. la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, co. 1., n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);



# Comune di Castel Goffredo

5. la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, e altri corsi d'acqua, è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
6. la dispersione delle ceneri è eseguita da soggetto espressamente indicato in vita dal defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;
7. in assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse sul territorio comunale nelle aree appositamente destinate;
8. ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge, o in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile (1) o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà del numero degli aventi titolo più uno).
9. se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari;
10. la dispersione delle ceneri è vietata in aria (vento), all'interno di edifici e altri luoghi chiusi ed avviene comunque mediante interrimento;
11. al di fuori dei cimiteri, nei luoghi dove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna anche se di materiale biodegradabile, in attesa di specifica regolamentazione nazionale;
12. l'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo;
13. per l'affidamento dell'urna cineraria e per la dispersione delle ceneri, al di fuori dei cimiteri, non è corrisposta alcuna tariffa.

## **Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri**

1. La dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Castel Goffredo è consentita:
  - nel canale denominato Tartaro in Contrada Perosso,
  - in altre aree indicate dagli aventi titolo, con le modalità di cui al precedente art. 10, previa verifica delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione vigente.

## **Art. 12 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri, ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, nel Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri dovrà dichiarare:
  - generalità e residenza del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - dati anagrafici del defunto;
  - luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 3, paragrafo 4, comma c), della Legge n. 130/2001 e art. 13, comma 4, del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. I;
  - dichiarazione di provvedere ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell'urna;
  - documentazione, da allegare in originale o copia conforme, comprovante l'espressa volontà del defunto;
  - consapevolezza che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso o effettuate con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto costituisce reato (art. 2, co. 1, dalla L. 30.03.2001, n. 130).



# Comune di Castel Goffredo

3. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione di apposito documento nel quale il soggetto avente titolo secondo modalità di cui al paragrafo 6, dell'art. 10, del presente disciplinare, dichiara la destinazione finale delle ceneri, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo; il documento è presentato al Comune di decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
4. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto al co. 1, dell'art. 13, del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1 (2).

## **Art. 13 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero (art. 13 Regolamento Regionale n. 1 /2007);
2. Il documento di cui al paragrafo 3, dell'art. 12, del presente disciplinare, è redatto in triplice copia:
  - una copia è conservata presso l'impianto di cremazione;
  - una copia è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso (o per ceneri già tumulate nel Comune in cui si trova il cimitero);
  - una copia è consegnata alla persona a cui le ceneri sono affidate per la successiva dispersione.

## **Art. 14 -Tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Castel Goffredo, nell'espletamento delle procedure stabilite dal presente disciplinare in materia di attività funebri e cimiteriali, tratti i dati personali in proprio possesso nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali e dignità delle persone fisiche di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy".

## **Art. 15 – Modalità di gestione del procedimento di cremazione**

1. L'applicativo per la gestione dell'anagrafe comunale gestisce l'archivio delle urne cinerarie e per ciascuna sono indicate:
  - generalità e residenza dell'affidatario dell'urna cineraria;
  - dati anagrafici del defunto cremato;
  - luogo di conservazione dell'urna cineraria;
  - luogo e data di eventuale dispersione delle ceneri.
2. Per ogni pratica la documentazione è conservata in apposito fascicolo informatico nel protocollo informativo denominato "Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri".

## **Art. 16 – Modulistica**

1. La modulistica necessaria all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, prodotta in automatico dall'applicativo dello Stato Civile, è disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile comunale e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Castel Goffredo.

## **Art. 17 - Imposta di bollo**

1. Le istanze previste dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, nonché le relative autorizzazioni, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di legge fissata.



# Comune di Castel Goffredo

## **Art. 18 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale (3), è soggetta al disposto di cui all'art. 7 bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e dall'art. 2, della Legge 30.03.2001, n. 130 (4).

## **Art. 19 - Pubblicità del disciplinare – Informazione ai cittadini**

1. Le informazioni contenute nel presente disciplinare in materia di attività funebri e cimiteriali sono divulgate mediante pubblicazione sul sito istituzionale comunale [www.comune.castelgoffredo.mn.it](http://www.comune.castelgoffredo.mn.it).
2. Copia dello stesso è depositato presso gli Uffici comunale di Stato Civile e Segreteria per la visione al pubblico.

## **Art. 20 – Rinvio**

1. I contenuti del presente disciplinare verranno modificati per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le seguenti operazioni:
  - a) dispersione in apposita area cimiteriali;
  - b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune o dall'operatore cimiteriale, al di fuori dei cimiteri, in assenza degli altri soggetti previsti dalla Legge.

## **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

(1) Art. 74-75-76-77 Codice Civile - “Art. 74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. - Art. 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. - Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. - Art. 77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

(2) Art. 13 co. 1 L. n. 130/2001 - “La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero”.

(3) Art. 411 Codice Penale - “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro”.

(4) Art. 7 bis D.Lgs 18.08.2000 n. 267 - “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.

Art. 2 L. 30.03.2001 n. 130 - “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire 5.000.000 a lire 25.000.000